

Via Leonardo da Vinci snc
070 997013
070 997075
www.comune.villaputzu.ca.it
protocollo@pec.comune.villaputzu.ca.it

CF 80003170927
P.IVA 01260890924
C/C P 168092



COMUNE DI VILLAPUTZU
Provincia Sud Sardegna

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N. 56 DEL 01/12/2021

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 50, COMMA 5, D.LGS N. 267/2000 – ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARSCOV-2– OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE, NEI LUOGHI ALL’APERTO DURANTE LA CELEBRAZIONE FUNEBRE DEL 01-12-2021.

IL SINDACO

PREMESSO che con propria ordinanza sindacale n. 55 del 30-11-2021 è stato proclamato il lutto cittadino per il giorno 01 dicembre 2021, data in cui si svolgerà la cerimonia funebre del concittadino Alessio Massessi;

ACCERTATO che la stessa si svolgerà in data odierna alle ore 15,00, nella Chiesa di Santa Maria in Villaputzu, durante la quale si prevede la presenza di un notevole afflusso di persone;

EVIDENZIATO che in tale circostanza, nei luoghi all’aperto sia in chiesa e poi in cimitero, potrebbero crearsi situazioni improvvise di assembramenti, in cui il distanziamento interpersonale di almeno un metro da persone non conviventi, potrebbe non essere garantito e quindi allo scopo di contrastare la diffusione dell’emergenza epidemiologica, si rende necessario adottare misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

DATO ATTO che il Ministero della Salute, il 22 giugno 2021, ha emanato l’ordinanza “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19 in “zona bianca” con cui, dal 28 giugno 2021, nelle “zone bianche” non c’è più l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all’aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, e che lo stesso Ministero con ordinanza del 28 ottobre 2021 ha reiterato, fino al 31 dicembre 2021 le misure di cui all’ordinanza 22 giugno 2021;

RILEVATO che il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro unitamente all’uso dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (cd. “mascherine”) sono misure già indicate dalla norma tra quelle idonee ad impedire la diffusione del contagio;

RITENUTO pertanto, necessario disporre, durante tutta la celebrazione funebre (Chiesa Santa Maria e cimitero), l’uso obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (cd. “mascherine”) anche nei luoghi all’aperto;

VISTO l’art. 32 della legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO l’art. 50, comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, per l’emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;

VISTO l’art. 3 comma 3 del decreto legge n. 19/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 7 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 in merito alle misure di contenimento del contagio che si applicano nei territori classificati in "zona bianca";

ORDINA

allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica di SARSCOV-2 e a tutela della salute dei cittadini, nel giorno 01 dicembre 2021, dalle ore 14,30 e sino al termine della cerimonia funebre del concittadino Alessio Massessi, vige l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine), **anche negli spazi all'aperto** adiacenti la Chiesa di Santa Maria e il cimitero di Villaputzu;

Non hanno l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie:

- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

AVVERTE

L'inottemperanza agli obblighi imposti dalla presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 4 del decreto legge n.19/2020 convertito con modifiche dalla legge n. 35/2020 e ss.mm.ii.

DEMANDA

Al Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Sarrabus e a tutte le Forze dell'Ordine il controllo di ottemperanza al presente provvedimento. Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia di Cagliari, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Villaputzu.

Si dispone che copia del presente provvedimento venga pubblicata sull'albo pretorio e sul sito web del Comune di Villaputzu al fine di darne la massima diffusione e trasmessa a:

- Prefettura UTG di Cagliari Prefettura UTG di Cagliari – protocollo.prefca@pec.interno.it ;
- Comando della Compagnia Carabinieri San Vito
- Al Comando Stazione CC. Villaputzu;
- Comando di P.L. dell'U.C.S. - polizialocaleunionecomunisarrabus@pec.comunas.ca.it ;

Villaputzu, 01.12.2021

IL SINDACO
Dott. Sandro Porcu

